

mente per comporre un *Adresse*, come tra loro si chiama, e noi diremmo un Atto di ringraziamento al Re, per il discorso fatto alle loro Camere; nel qual atto per l'ordinario dimostrano quali sieno le loro intenzioni su le materie dal Re proposte. La Camera de' Signori presenta anch' essa un altro *Adresse* al Re dello stesso tenore, in cui per l'ordinario non vi sono che ringraziamenti.

Sarebbe troppo lungo voler minutamente riferire tutte le formalità che si usano nel Parlamento per fare una legge; noi diremo le principali, e quelle che sono necessarie per intendere il metodo principale.

E' però prima da sapersi che l'autorità di questo Corpo è molto estesa, essendo, come dissi, in lui riposta tutta l'autorità legislativa. Si propone per tanto o di far una nuova legge, o di confermare alcun' altra, che non è osservata, o è per spirare, o di derogare ad alcuna, o finalmente d'imporglie gravezze, e levar sussidj; in tutti questi, ed altri casi si fa la proposizione in iscritto, e questo Scritto da loro si chiama *Bill*, e noi diremmo *Parte*. Ciascuna delle Camere è in arbitrio di proporre qualunque *Bill*, se non che quei de' sussidj debbono proporsi solamente da quella de' Comuni, perciocchè il popolo che li paga è in maggior numero de' Signori. Letto che sia la prima volta il *Bill*, l'Orator dimanda, se dee leggerli per la seconda: se si prende la negativa, la proposizione cade, e la materia resta giacente; se l'affirmativa, si legge per la seconda volta in un' altra sessione, e all' ora ciascuno può dire il suo parere sopra la cosa proposta. Colui che